

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

89/675/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 18 dicembre 1989, concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991** 1

Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991 3

Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991 4

89/676/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1989, recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati** 18

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

89/677/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1989, recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi 19

89/678/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi 24

89/679/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1989, recante quinta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai prodotti cosmetici 25

89/680/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote 26

89/681/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente 27

89/682/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che modifica la direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta 29

89/683/CEE:

- ★ Decisione del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari 31

89/684/CEE:

- ★ Direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada 33

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1989

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991

(89/675/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, firmato a Bissau il 27 febbraio 1980 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'accordo firmato a Bruxelles il 29 giugno 1987 ⁽²⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica di Guinea-Bissau hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau alla fine del periodo di applicazione del protocollo previsto all'articolo 9 dell'accordo;

considerando che, in seguito a tali negoziati, il 9 giugno 1989 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che grazie a questo protocollo i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, spetta al Consiglio stabilire le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nel caso presente, stabilire tali modalità;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato quanto prima; che a questo fine le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data in cui scade il protocollo in vigore; che occorre approvare detto accordo, con riserva di una decisione definitiva ai sensi dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 33.

⁽²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 1.

Articolo 2

Per tener conto degli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 nonché, nella misura in cui sono necessarie alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione ed alla gestione delle risorse della pesca si applicano anche ai pescherecci che battano bandiera spagnola e che sono registrati a titolo permanente nelle isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale («registros de base»), conformemente alle condizioni di cui alla nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originali» ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie ⁽¹⁾.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a formare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. MELLICK

⁽¹⁾ GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991

A. Lettera del governo della Guinea-Bissau

Signor,

con riferimento al protocollo siglato il 9 giugno 1989, che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991, mi prego informarLa che il governo della Guinea-Bissau è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo a decorrere dal 16 giugno 1989, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8, a condizione che la Comunità economica europea adotti una decisione analoga. La validità delle licenze valide il 15 giugno 1989 è prorogata sino al 1° agosto 1989.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata, anteriormente al 30 ottobre 1989, una prima quota pari al 50% della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*Per il governo della
Repubblica di Guinea-Bissau*

B. Lettera della Comunità

Signor,

mi prego comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Con riferimento al protocollo siglato il 9 giugno 1989, che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991, mi prego informarLa che il governo della Guinea-Bissau è disposto ad applicare provvisoriamente detto protocollo a decorrere dal 16 giugno 1989, in attesa della sua entrata in vigore conformemente all'articolo 8, a condizione che la Comunità economica europea adotti una decisione analoga. La validità delle licenze valide il 15 giugno 1989 è prorogata sino al 1° agosto 1989.

Resta inteso che in tal caso deve essere versata, anteriormente al 30 ottobre 1989, una prima quota pari al 50% della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria.»

Ho l'onore di confermarLe l'accordo della Comunità economica europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire, Signor, i sensi della mia più alta considerazione.

*A nome del
Consiglio delle Comunità europee*

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau per il periodo compreso tra il 16 giugno 1989 e il 15 giugno 1991

LE PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, firmato a Bissau il 27 febbraio 1980 e modificato, da ultimo, dall'accordo firmato a Bruxelles il 29 giugno 1987,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Per un periodo di due anni a decorrere dal 16 giugno 1989, le possibilità di pesca concesse ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo sono fissate come segue:

- 1) a) navi da traino congelatrici per la pesca di gamberetti: 10 000 tsl al mese in media annua,
- b) navi da traino congelatrici per la pesca di pesci e cefalopodi: 5 000 tsl al mese in media annua,
- 2) tonniere congelatrici a circuizione: 45 unità,
- 3) tonniere con lenze a canna: 15 unità,
- 4) pescherecci con palangari di superficie: 35 unità.

Articolo 2

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 9 dell'accordo è fissata, per il periodo contemplato nell'articolo 1, a 10 830 000 ecu pagabili in due quote annue uguali.
2. L'impiego della compensazione suddetta è di esclusiva competenza del governo della Guinea-Bissau.
3. La compensazione è versata su un conto aperto presso un istituto finanziario o un altro organismo designato dalla Guinea-Bissau.

Articolo 3

Le possibilità di pesca di cui all'articolo 1, punti 1 a) e 1 b) possono essere aumentate, su richiesta della Comunità, mediante quote successive di 1 000 tsl al mese in media annua. In tal caso la compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 è maggiorata proporzionalmente pro rata temporis.

Articolo 4

Durante il periodo di cui all'articolo 1, la Comunità partecipa inoltre, con un importo di 550 000 ecu, al finanziamento di un programma scientifico o tecnico guineano destinato a migliorare la conoscenza delle risorse della pesca nella zona economica esclusiva della Guinea-Bissau e il funzionamento del laboratorio di biologia marina.

Tale somma sarà messa a disposizione del governo della Guinea-Bissau e sarà versata sul conto indicato dalle autorità guineane.

Articolo 5

Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine, la Comunità agevola l'accesso dei cittadini della Guinea-Bissau negli istituti degli Stati membri e mette a loro disposizione, durante il periodo di cui all'articolo 1, borse di studio e di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Queste borse possono essere utilizzate in qualsiasi paese legato alla Comunità da un accordo di cooperazione. Il costo totale delle borse suddette non può superare 550 000 ecu. Su richiesta delle autorità della Guinea-Bissau, una parte di questa somma può essere utilizzata per coprire le spese di partecipazione a riunioni internazionali o a tirocini nel settore della pesca, nonché per l'organizzazione di seminari sulla pesca nella Guinea-Bissau oppure per potenziare le infrastrutture amministrative del segretariato di Stato per la pesca. L'importo in questione viene corrisposto man mano che viene utilizzato.

Articolo 6

In caso di mancata esecuzione da parte della Comunità dei pagamenti previsti agli articoli 2 e 4, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

Articolo 7

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al

largo della Guinea-Bissau è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Esso è applicabile a decorrere dal 16 giugno 1989.

Articolo 8

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della firma.

Articolo 9

Il presente protocollo è redatto in doppio esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA-BISSAU

A. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze

Le procedure di richiesta e di rilascio delle licenze che autorizzano le navi della Comunità a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau sono le seguenti:

le competenti autorità comunitarie presentano al segretario di Stato per la pesca della Repubblica di Guinea-Bissau, tramite la delegazione della Commissione in tale paese, una domanda per ciascuna nave che intenda pescare a norma dell'accordo almeno 30 giorni prima che inizi il periodo di validità della licenza richiesta.

Le domande sono presentate nei formulari appositi forniti dal governo della Repubblica di Guinea-Bissau, il cui modello figura in appresso (allegato 1).

Ogni domanda di licenza deve essere corredata della prova di pagamento del canone per il periodo della sua validità. Il pagamento è effettuato sul conto di cui all'articolo 2 del protocollo.

Le licenze per le navi tonniere a circuizione, le navi tonniere con lenze a canna ed i pescherecci con palangari di superficie vengono rilasciate agli armatori o ai loro rappresentanti, entro il termine di 30 giorni sopra menzionato, dalle autorità della Guinea-Bissau per il tramite della delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Guinea-Bissau.

I pescherecci da traino congelatori devono presentarsi nel porto di Bissau per la consegna della licenza. Ogni rilascio di licenza viene notificato alla delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Guinea-Bissau.

La licenza è rilasciata per un determinato peschereccio e non è trasferibile. Tuttavia, su richiesta della Comunità economica europea e in caso comprovato di forza maggiore, la licenza di un peschereccio è sostituita da una nuova licenza intestata ad un altro peschereccio avente caratteristiche simili a quelle del peschereccio sostituito. L'armatore di quest'ultimo consegna la licenza annullata al segretario di Stato per la pesca della Repubblica di Guinea-Bissau tramite le autorità della Commissione delle Comunità europee.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo, le licenze sono valide per periodi trimestrali, semestrali o annuali.

La licenza deve essere tenuta a bordo della nave in qualsiasi momento.

1. Disposizioni per i pescherecci da traino

- a) I canoni per le licenze annuali sono fissati, per la durata del presente protocollo, come segue:
 - 100 ecu/tsl all'anno per le navi adibite alla pesca di pesci;
 - 116 ecu/tsl all'anno per le navi adibite alla pesca di cefalopodi;
 - 160 ecu/tsl all'anno per le navi adibite alla pesca di gamberetti.
- b) I canoni per le licenze semestrali sono fissati, per la durata del presente protocollo, come segue:
 - 57,5 ecu/tsl al semestre per le navi adibite alla pesca di pesci;
 - 66,5 ecu/tsl al semestre per le navi adibite alla pesca di cefalopodi;
 - 92 ecu/tsl al semestre per le navi adibite alla pesca di gamberetti.
- c) I canoni per le licenze trimestrali sono fissati, per la durata del presente protocollo, come segue:
 - 30 ecu/tsl al trimestre per le navi adibite alla pesca di pesci;
 - 35 ecu/tsl al trimestre per le navi adibite alla pesca di cefalopodi;
 - 48 ecu/tsl al trimestre per le navi adibite alla pesca di gamberetti.

Tuttavia, le navi che sbarcano soltanto 25 kg di pesce per tsl ogni trimestre, conformemente a quanto disposto nella parte C dell'allegato, devono versare un canone supplementare di 6 ecu/tsl per trimestre.

2. Disposizioni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

- a) I canoni sono fissati a 20 ecu per tonnellata pescata nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

- b) Le licenze vengono rilasciate previo versamento al segretariato di Stato per la pesca di un importo forfettario annuo di 1 500 ecu per tonniera a circuizione e di 300 ecu per tonniera con lenze a canna e per peschereccio con palangari di superficie, equivalente ai canoni dovuti per:

- 75 tonnellate di tonno pescato all'anno da una tonniera a circuizione,
- 15 tonnellate pescate all'anno da una tonniera con lenze a canna e da un peschereccio con palangari di superficie.

Alla fine di ogni anno civile la Commissione delle Comunità europee stabilisce il computo definitivo dei canoni dovuti per la campagna, sulla base delle dichiarazioni di cattura effettuate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici cui compete la verifica dei dati delle catture (ORSTOM e IEO — Istituto oceanografico spagnolo). Il computo suddetto viene comunicato simultaneamente al segretariato di Stato per la pesca e agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari dovranno essere effettuati dagli armatori al segretariato di Stato per la pesca della Guinea-Bissau entro e non oltre il 31 maggio dell'anno successivo, secondo la procedura di pagamento prevista all'articolo 2 del protocollo.

Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all'importo dell'anticipo di cui sopra, l'armatore non può recuperare la somma residua corrispondente.

B. Dichiarazioni delle catture

Tutte le navi della Comunità autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau in virtù dell'accordo sono tenute a comunicare al segretariato di Stato per la pesca le catture effettuate, con copia alla delegazione della Commissione nella Guinea-Bissau, secondo le seguenti modalità:

- i pescherecci da traino dichiarano le proprie catture per mezzo del modello accluso (allegato 2). Dette dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta ogni trimestre;
- le tonniere a circuizione, le tonniere con lenze a canna e i pescherecci con palangari di superficie tengono un giornale di bordo, conformemente all'allegato 3, per ciascun periodo di pesca nella zona della Guinea-Bissau. Questo formulario deve essere inviato al segretariato di Stato per la pesca, tramite la delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Guinea-Bissau, entro 45 giorni dalla fine della campagna nella zona di pesca della Guinea-Bissau;
- i formulari in questione devono essere compilati in modo leggibile e firmati dal capitano del peschereccio.

In caso di mancata osservanza di questa disposizione, il governo della Guinea-Bissau si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata finché non sia stata espletata la formalità.

C. Sbarco delle catture

Per favorire l'approvvigionamento ittico della popolazione locale con il pescato della zona di pesca della Guinea-Bissau, secondo l'elenco riportato nell'allegato 1, i pescherecci da traino autorizzati a pescare in tale zona sono tenuti a sbarcare gratuitamente 50 kg di pesce per tsl ogni trimestre, di cui 25 kg per tsl ogni trimestre a titolo facoltativo.

Gli sbarchi possono essere effettuati individualmente oppure collettivamente menzionando le navi interessate.

In caso di inadempimento dell'obbligo di sbarco, l'autore dell'infrazione incorre nelle seguenti sanzioni da parte delle autorità guineane:

- ammenda di 1 500 ecu per tonnellata non sbarcata e
- revoca e rifiuto di rinnovo della licenza della nave interessata o di una nave armata dallo stesso armatore.

D. Catture accessorie

1. Le navi adibite alla pesca di pesci non possono tenere a bordo crostacei in quantità superiore al 10% del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

Le navi adibite alla pesca di cefalopodi non possono tenere a bordo crostacei in quantità superiore al 5% e pesci in quantità superiore al 10% del volume totale delle catture realizzate nelle zone di pesca della Guinea-Bissau.

2. Le navi tonniere con lenze a canna sono autorizzate a pescare esche vive per la loro campagna nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

E. Imbarco di marinai

Gli armatori che hanno ottenuto le licenze di pesca previste nell'accordo contribuiscono alla promozione professionale pratica di cittadini della Guinea-Bissau alle condizioni e nei limiti seguenti:

- 1) Ciascun armatore di pescherecci da traino si impegna ad assumere:
 - due pescatori per le navi di stazza inferiore a 300 tsl,
 - tre pescatori per le navi di stazza compresa tra 300 e 400 tsl,
 - quattro pescatori per le navi di stazza superiore a 400 tsl.
- 2) Gli armatori di navi tonniere e di pescherecci con palangari di superficie si impegnano ad assumere cittadini della Guinea-Bissau, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - per la flotta delle navi tonniere a circuizione, otto marinai guineani sono imbarcati in permanenza nella zona di pesca della Guinea-Bissau;
 - per la flotta delle navi tonniere con lenze a canna, otto marinai guineani sono imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona della Guinea-Bissau senza che venga superato il numero di un marinaio per nave;
 - per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, otto marinai guineani vengono imbarcati durante la campagna di pesca nella zona della Guinea-Bissau, senza che venga superato il numero di un marinaio per nave.
- 3) Il salario dei pescatori viene fissato di concerto dagli armatori o dai loro rappresentanti e dal segretariato di Stato per la pesca, prima del rilascio delle licenze. Esso è a carico degli armatori ed è comprensivo del regime sociale cui è soggetto il pescatore (tra l'altro, assicurazione sulla vita, infortuni, malattia).

In caso di mancato imbarco, gli armatori delle tonniere a circuizione, delle tonniere con lenze a canna e dei pescherecci con palangari di superficie devono versare per la campagna di pesca una somma forfettaria equivalente ai salari dei pescatori non imbarcati.

Questa somma servirà per la formazione dei pescatori della Guinea-Bissau e sarà versata sul conto indicato dalle autorità guineane.

F. Imbarco di osservatori

- 1) L'osservatore ha il compito di verificare le attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Egli fruito di tutte le agevolazioni, compreso l'accesso ai locali ed ai documenti, necessarie per l'espletamento della propria funzione. L'osservatore non deve restare a bordo più del tempo necessario all'esecuzione dei propri compiti. Il capitano agevola i lavori dell'osservatore che beneficia dello stesso trattamento riservato agli ufficiali della nave. Il salario e gli oneri sociali dell'osservatore sono a carico del governo della Guinea-Bissau.

Se l'osservatore viene imbarcato in un porto straniero, le spese di viaggio sono a carico dell'armatore. Se una nave con a bordo un osservatore guineano lascia la zona di pesca della Guinea-Bissau, vengono prese le misure opportune affinché egli possa ritornare al più presto nella Guinea-Bissau, a spese dell'armatore.

- 2) Ogni peschereccio da traino accoglie un osservatore designato dal segretariato di Stato per la pesca.
- 3) Su richiesta del segretariato di Stato per la pesca, le navi tonniere ed i pescherecci con palangari di superficie accolgono a bordo un osservatore.

In tal caso il porto d'imbarco viene fissato di concerto dal segretariato di Stato per la pesca e dagli armatori o dai loro rappresentanti nel corso di un colloquio che le due parti concorderanno.

G. Ispezione e controllo

Ogni nave da pesca della Comunità operante nella zona di pesca della Guinea-Bissau permette di salire a bordo a qualsiasi funzionario guineano incaricato delle operazioni di ispezione e di controllo e lo agevola nell'espletamento delle sue funzioni. Il funzionario non deve restare a bordo oltre il tempo necessario all'esecuzione di controlli delle catture per sondaggio e ad eventuali altre ispezioni attinenti alle attività di pesca.

H. Zone di pesca

Le navi da traino congelatrici di cui all'articolo 1 del protocollo sono autorizzate a pescare nelle acque situate ad oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base.

I. Dimensione autorizzata delle maglie

La dimensione minima autorizzata delle maglie nel sacco delle reti da traino (a maglia stirata) è di:

- a) 60 mm per le navi adibite alla pesca di pesci,
- b) 40 mm per le navi adibite alla pesca di cefalopodi,
- c) 40 mm per le navi adibite alla pesca di gamberetti (questa dimensione minima si applica a decorrere dal 1° agosto 1989),
- d) 16 mm per la pesca di esche vive.

È autorizzata la pesca con il buttafuori.

J. Ingresso e uscita dalla zona

Tutte le navi della Comunità che svolgono attività di pesca nella zona della Guinea-Bissau a norma dell'accordo comunicano alla radiostazione del segretariato di Stato per la pesca la data e l'ora, nonché la loro posizione ogni volta che entrano o escono dalla zona di pesca della Guinea-Bissau.

L'indicativo di chiamata, la frequenza e gli orari saranno comunicati agli armatori, tramite il segretariato di Stato per la pesca, al momento del rilascio della licenza.

Qualora non potessero utilizzare tale radio, le navi possono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione alternativi, quali il telex (n. 266 SEP BI) o il telegrafo.

K. Procedura in caso di fermo

Le autorità della Commissione delle Comunità europee nella Guinea-Bissau vengono informate entro 48 ore di qualsiasi fermo di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità avvenuto nella zona di pesca della Guinea-Bissau e ricevono contemporaneamente una breve relazione sulle circostanze ed i motivi per cui il fermo è stato operato.

Qualora la vertenza sia portata davanti ad un organo giudiziario competente, le autorità della Guinea-Bissau possono fissare una cauzione bancaria su richiesta della Comunità o dell'armatore.

In tal caso le autorità guineane si impegnano a lasciare libera la nave entro 24 ore dal deposito della cauzione.

L'autorità competente svincola la cauzione bancaria non appena la pronuncia giurisdizionale abbia prosciolto il capitano della nave in questione.

Qualora lo ritenga necessario, una delle parti può chiedere una consultazione urgente ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo.

Allegato 1

**FORMULARIO
DI DOMANDA DI LICENZA
DI ARMAMENTO PER LA PESCA**

| Spazio riservato all'amministrazione | Osservazioni |
|--------------------------------------|--------------|
| Nazionalità: | |
| N. della licenza: | |
| Data della firma: | |
| Data del rilascio: | |

RICHIEDENTE

Ragione sociale:

N. di registro commerciale:

Nome e cognome del responsabile:

Data e luogo di nascita:

Professione:

Indirizzo:

.....

Numero di persone occupate:

Nome e indirizzo del cofirmatario:

.....

NAVE

Tipo di nave: N. di immatricolazione:

Nuovo nome: Nome precedente:

Data e luogo di costruzione:

Nazionalità d'origine:

Lunghezza: Larghezza: Altezza:

Stazza lorda: Stazza netta:

Materiale di costruzione:

Marca del motore principale: Tipo: Potenza in CV:

Elica: A passo fisso A passo variabile Ugello

Velocità:

Indicativo di chiamata: Frequenza:

Elenco degli strumenti di individuazione, di navigazione e di trasmissione:

Radar Sonar Ecoscandaglio lima
da sughero, net sonde VHF BLU Navigazione via satellite Altri:

Numero di marinai:

MODO DI CONSERVAZIONE

Ghiaccio Ghiaccio + Refrigerazione
 Congelamento: in salamoia a secco in acqua di mare refrigerata

Potenza frigorifera totale (FG):

Capacità di congelamento (24 ore) in t:

Capacità di stivaggio:

TIPO DI PESCA

A. Pesca demersale

Demersale costiera Demersale profonda

Tipo di rete da traino:
 per cefalopodi per gamberetti per pesci

Lunghezza della rete da traino: Lunghezza della lima da sughero:

Dimensioni delle maglie nel sacco della rete:

Dimensioni delle maglie nei bracci:

Velocità di pesca al traino:

B. Pesca dei grandi pelagici (navi tonniere)

Con lenze a canna Numero di canne

Con rete a circuizione Lunghezza della rete: Altezza:

Numero di vasche: Capacità (in t):

C. Pesca con palangari e nasse

Di superficie Di fondo

Lunghezza della lenza: Numero di ami:

Numero di lenze:

Numero di nasse:

IMPIANTI A TERRA

Indirizzo e numero di autorizzazione:

.....

Ragione sociale:

Attività:

Commercio ittico all'ingrosso interno All'esportazione

Natura e numero della carta del commerciante all'ingrosso:

Descrizione degli impianti di lavorazione e di conservazione:

.....

.....

.....

.....

.....

Numero di persone occupate:

Osservazioni tecniche

Autorizzazione del segretariato di Stato

Appendice dell'allegato 1



REPÚBLICA DA GUINÉ-BISSAU

SECRETARIA DE ESTADO DAS PESCAS

BISSAU

VISTO

.....
 (Director da Pesca Industrial)

DECLARAÇÃO

..... Armador/Representante do N/M

(Nome e n.º de Registo)

com autorização de Pesca n.º válida de a

..... compromete-se a descarregar no porto de Bissau a favor do

Ministério das Pescas toneladas de peixe diverso, de preferência, das seguintes espécies: (garoupas (*Epinephelus* spp.; *Serranus* spp.) sinapas (*Sparus* spp.), bicas (*Pagellus bellottii*, *Lethrinus atlanticus*, *Lutjanus* spp.), bicuda (*Sphyraena* spp.), barbo (*Galeoides decadactylus*), barbinho (*Pentanemus quinquarum*), corvinas (*Pseudolithus* spp.; *Argyrosomus* spp.), cor-cor (*Pomadasys* spp.), sareia (*Caranx* spp., *Chloroscombrus* sp., *Decapterus* spp.), bagres (*Arius* spp.)) como complemento da licença de pesca que foi concedida ao navio acima referenciado.

Mais se declara que nos 15 dias antes de expirada a licença notificará o Ministério das Pescas, através da Direcção da Pesca Industrial, a data do desembarque do pescado.

Bissau, de de 19

O ARMADOR / REPRESENTANTE

.....
 (Assinatura e carimbo)

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

recante modifica della direttiva 75/106/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati

(89/676/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 75/106/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/316/CEE ⁽⁵⁾, prevede un'armonizzazione totale della gamma delle quantità nominali per quanto riguarda alcuni prodotti del settore vitivinicolo;

considerando che l'evoluzione all'interno della Comunità per quel che riguarda gli imballaggi del vino implica la modifica di tale gamma;

considerando che, perché possano essere utilizzate bottiglie con vuoto a rendere con volumi non previsti nella direttiva 75/106/CEE, è necessario prevedere disposizioni particolari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/106/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il testo dell'articolo 1, secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva gli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti elencati nell'allegato III:

— punto 1, lettera a), che sono imballati in volumi inferiori a 0,25 litri e destinati all'uso professionale,

— punto 2, lettera a) e punto 4, che sono destinati al vettovagliamento di aeroplani, navi e treni, oppure alla vendita nei "duty free shops".»

2) L'articolo 5, paragrafo 3 è modificato come segue:

a) la lettera a) è soppressa;

b) il testo dei trattini della lettera c) è sostituito dal testo seguente:

«— 0,68 litri, 0,70 litri e 0,98 litri in Spagna fino al 31 dicembre 1992,

— 0,46 litri e 0,70 litri in Grecia fino al 31 dicembre 1992.»

3) Il testo dell'allegato III, colonna I, punto 1, lettera a) è modificato come segue:

a) sono aggiunte le cifre seguenti: «0,187 ⁽¹⁾—4—8»;

b) alla fine della gamma dei volumi sono sopresse le parole seguenti: «0,187 (unicamente per il vettovagliamento di aeroplani e navi)»;

c) è aggiunta la nota seguente a piè di pagina:

«⁽¹⁾ Valore destinato unicamente al vettovagliamento di aeroplani, navi e treni nonché alla vendita nei duty free shops.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il presidente

E. CRESSON

⁽¹⁾ GU n. C 31 del 7. 2. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 158 del 26. 6. 1989, pag. 215 e GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 44.

⁽³⁾ GU n. C 139 del 5. 6. 1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 10. 6. 1988, pag. 26.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(89/677/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che è necessario adottare le misure destinate all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che, malgrado il divieto di immissione sul mercato di taluni oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi e costituiti da recipienti in vetro contenenti liquidi pericolosi ai sensi delle definizioni della direttiva 67/548/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/431/CEE ⁽⁵⁾, sono tuttora immessi sul mercato oggetti che presentano gli stessi rischi, che sono proposti come giochi per uno o più partecipanti e che hanno talvolta anche aspetti decorativi;

considerando che occorre rivedere il tenore (0,01% della massa — 100 ppm) di PCB/PCT nei preparati, compresi gli oli usati; che nella direttiva 87/101/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che modifica la direttiva 75/439/CEE concernente l'eliminazione degli oli usati ⁽⁶⁾, questo tenore è fissato a 0,005% della massa;

considerando che il benzene (Cas N. 71-43-2) è una sostanza tossica che può colpire il sistema nervoso centrale e quello ematopietico nonché provocare la comparsa del cancro, in particolare della leucemia; che nella direttiva

67/548/CEE questa sostanza è classificata come cancerogena categoria I; che la convenzione 136 e la raccomandazione 144 dell'Organizzazione internazionale del lavoro disciplinano la tutela contro i rischi causati dal benzene;

considerando che le seguenti sostanze: 2-naftilammina (Cas No 91-59-8), 4-nitrodifenile (Cas No 92-93-3), 4-amminodifenile (Cas No 92-67-1), benzidina (Cas No 92-87-5) possono provocare la comparsa del cancro, in particolare il cancro dell'apparato urinario; che nella direttiva 67/548/CEE queste sostanze sono classificate come cancerogene categoria I; che pur essendo prodotte attualmente nella Comunità soltanto in quantitativi minimi controllati, destinati esclusivamente alla ricerca, dette sostanze possono tuttavia essere presenti come impurità in altre sostanze o preparati;

considerando che oltre alle misure specifiche relative al posto di lavoro la fissazione di un limite massimo di concentrazione ed una limitazione dell'uso di queste sostanze come tali o come costituenti di un preparato migliorerebbero la prevenzione dei canceri professionali e la tutela dei consumatori;

considerando che i composti del piombo, in particolare i sali di piombo solubili in ambiente gastrico, sono in generale pericolosi per la salute; che tali composti sono talvolta ancora utilizzati come pigmenti per talune pitture decorative e che pertanto è opportuno disciplinarne l'uso nei suddetti casi; che la convenzione 13 dell'Organizzazione internazionale del lavoro disciplina l'uso della biacca nelle vernici;

considerando che taluni preparati antivegetativi usati come rivestimenti di superficie per la protezione delle carene di imbarcazioni e/o di attrezzature sommerse esercitano effetti nocivi sulla vita acquatica a causa dell'impiego di alcuni composti chimici, in particolare di composti di arsenico, di mercurio e di stagno; che per una migliore tutela dell'ambiente è opportuno disciplinare l'impiego di questi composti in tali preparati;

considerando che non soltanto il di- μ -ossi-di-n-butilstanno-idrossiborano ($C_8H_{11}BO_3S_n$, Cas No 75113-37-0) ma anche i suoi prodotti di decomposizione o degradazione sono sostanze pericolose per l'essere umano e l'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e che occorre pertanto regolamentare l'uso di dette sostanze;

considerando che le restrizioni relative all'uso o all'immissione sul mercato già adottate da alcuni Stati membri in merito alle sostanze sopra citate o ai preparati che le contengono influiscono direttamente sull'instaurazione

⁽¹⁾ GU n. C 43 del 16. 2. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1989, pag. 190 e GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 70.

⁽³⁾ GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 10 e GU n. C 337 del 31. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 247 dell'1. 9. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 42 del 12. 2. 1987, pag. 43.

e sul funzionamento del mercato interno; che pertanto è necessario procedere al ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri in questo settore e modificare conseguentemente l'allegato della direttiva 76/769/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 85/610/CEE ⁽²⁾;

considerando che la presente direttiva non incide sullo stato attuale del diritto comunitario concernente l'eventuale adozione da parte degli Stati membri di restrizioni più severe per l'uso delle sostanze e dei preparati in questione sul luogo di lavoro,

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

⁽²⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1985, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:

- 1) Nel punto 1 della colonna di sinistra il valore 0,01 % che figura al terzo trattino è sostituito dal valore 0,005 %.
- 2) Il testo del punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Sostanze o preparati liquidi considerati pericolosi ai sensi delle definizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, e dei criteri che figurano nell'allegato VI, parte II D della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/431/CEE ⁽²⁾.

Non sono ammessi:

- in oggetti di decorazione destinati a produrre effetti luminosi o di colore ottenuti in fasi differenti, in particolare in lampade d'atmosfera e portacenere;
- in scherzi;
- in giochi per uno o più partecipanti o in qualsiasi oggetto destinato ad essere utilizzato a questo scopo, anche con aspetti decorativi.

⁽¹⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 247 dell'1. 9. 1986, pag. 1.»

- 3) Al punto 5 (benzene) è aggiunto il testo seguente nella colonna di destra:

«Non è ammesso in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato.

A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile:

- a) ai carburanti contemplati dalla direttiva 85/210/CEE;
- b) alle sostanze e ai preparati destinati ad essere adoperati in processi industriali che non permettono l'emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti;
- c) ai residui oggetto della direttiva 75/442/CEE ⁽¹⁾ e 78/319/CEE ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.»

- 4) Sono aggiunti i punti seguenti:

«13. 2-naftilammina
Cas No 91-59-8
e i suoi sali

Non sono ammessi in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % della massa in sostanze e preparati immessi sul mercato

14. Benzidina
Cas No 92-87-5
e i suoi sali
15. 4-nitrobifenile
Cas No 92-93-3
16. 4-amminobifenile
Cas No 92-67-1
e suoi sali
17. Carbonati di piombo:
— carbonato anidroneutro
 Pb CO_3
Cas No 598-63-0
— idrocarbonato di piombo
 $2 \text{ Pb CO}_3 \cdot \text{Pb(OH)}_2$
Cas No 1319-46-6
18. Solfati di piombo
 Pb SO_4 (1:1)
Cas No 7446-14-2
 $\text{Pb}_x \text{ SO}_4$
Cas No 15739-80-7
19. Composti del mercurio
- A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile ai rifiuti contenenti una o più di queste sostanze e che formano oggetto delle direttive 75/442/CEE e 788/319/CEE.
- Queste sostanze e questi preparati non possono essere venduti al dettaglio al pubblico. Salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio di tali preparati deve figurare in maniera chiara e indelebile la dicitura seguente:
"Riservato ad utilizzatori professionali"
- Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati a essere usati come vernici, fatta eccezione per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, qualora gli Stati membri desiderino autorizzarlo sul proprio territorio, conformemente alle disposizioni della convenzione dell'OIL n. 13 sull'uso della biacca di piombo nelle vernici.
- Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati a essere usati come vernici, fatta eccezione per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni, qualora gli Stati membri desiderino autorizzarlo sul proprio territorio, conformemente alle disposizioni della convenzione dell'OIL n. 13 sull'uso della biacca di piombo nelle vernici.
- Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati per:
- a) impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su:
 - carene di imbarcazioni;
 - gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e moluschicoltura;
 - qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente immerso;
 - b) la protezione del legno;
 - c) l'impregnazione di tessuti spessi per uso industriale e dei filati usati per la loro fabbricazione;

20. Componenti dell'arsenico

d) il trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione.

1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati:

a) per impedire l'incrostazione di microorganismi, piante o animali su:

- carene di imbarcazioni;
- gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura ed in molluschicoltura;
- qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso;

b) nella protezione del legno.

Non sono oggetto del presente divieto le soluzioni di sali inorganici del tipo RCA (rame, cromo, arsenico) utilizzati negli impianti industriali per l'impregnazione del legno sotto vuoto o sotto pressione.

Inoltre gli Stati membri possono autorizzare sul proprio territorio l'uso di preparati DFA (dinitrofenolo, fluoruro, arsenico) per il ritrattamento in situ dei pali di legno già installati delle linee aeree. Tali preparati devono essere messi in opera sotto vuoto o sotto pressione da utilizzatori professionali.

2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale, a prescindere dalla loro utilizzazione.

21. Composti organostannici

1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere usati per impedire l'incrostazione di microorganismi, piante o animali su:

a) carene di imbarcazioni di lunghezza fuori tutto quale definita dalla norma ISO 8666, inferiore a 25 metri;

b) gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura;

c) qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso.

22. di- μ -ossi-di-n-butyl-stannoidrossiborano
($C_8H_{19}BO_3Sn$,
Cas No 75113-37-0)
(DBB)

Tali sostanze e composti non possono:

- essere immessi sul mercato se non in imballaggi con capacità pari o superiore a 20 litri;
- essere venduti al dettaglio al pubblico, ma esclusivamente agli utilizzatori professionali.

Salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, sull'imballaggio di tali preparati deve figurare in maniera leggibile e indelebile le diciture seguenti:

“Non utilizzare su battelli di lunghezza inferiore a 25 metri fuori tutto e su qualsiasi apparecchiatura o impianto utilizzati in piscicoltura e molluschicoltura”

“Riservato ad utilizzatori preprofessionali”

2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento di acque per uso industriale, indipendentemente dalla loro utilizzazione.

Non è ammessa in concentrazione pari o superiore a 0,1 % nelle sostanze e composti di preparati immessi sul mercato. A titolo di deroga, questa disposizione non è applicabile alla sostanza (DBB) e ai preparati che la contengono e che sono destinati a essere trasformati esclusivamente in prodotti finiti, ove questa sostanza non figura più in una concentrazione pari o superiore a 0,1 %..»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi diciotto mesi dopo l'adozione della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi diciotto mesi dopo l'adozione della presente direttiva il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

che modifica la direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

(89/678/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la popolazione e l'ambiente sono costantemente esposti a nuovi rischi causati dall'uso di prodotti chimici; che, quando vengono constatati danni e soprattutto quando si osservano casi che presentano gravi ripercussioni per la salute delle persone, è indispensabile un intervento immediato affinché l'immissione sul mercato e l'uso di determinate sostanze e preparati pericolosi siano vietati o limitati a livello comunitario;

considerando che la direttiva 76/769/CEE ⁽⁴⁾ non prevede, nella sua attuale formulazione, che la Commissione, assistita da un comitato, possa precedere ad adeguamenti al progresso tecnico degli allegati e che pertanto ciascuno di questi adeguamenti deve essere oggetto di una decisione del Consiglio;

considerando che il progresso della tecnica rende necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni contenute nell'allegato della direttiva 76/769/CEE; che è opportuno, per facilitare l'attuazione delle misure necessarie a tal fine, istituire una procedura che preveda una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; che è opportuno prevederla nell'ambito di un comitato affinché questi adeguamenti vengano adottati conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative rela-

tive alla classificazione, all'emballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/490/CEE ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 76/769/CEE è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico, per quanto riguarda le sostanze e i preparati pericolosi già inclusi nella direttiva, vengono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 21 della direttiva 67/548/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/490/CEE ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 259 del 19. 9. 1988, pag. 1.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

⁽¹⁾ GU n. C 117 del 4. 5. 1988, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 262 del 10. 10. 1988, pag. 84 e GU n. C 291 del 20. 11. 1989, pag. 55.

⁽³⁾ GU n. C 377 del 12. 12. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

⁽⁵⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 259 del 19. 9. 1988, pag. 1.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

recante quinta modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa ai prodotti cosmetici

(89/679/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

*Articolo 1*visto la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

L'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 76/768/CEE è soppresso.

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,*Articolo 2*considerando che la direttiva 76/768/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/667/CEE ⁽⁵⁾, stabilisce, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, delle prescrizioni tecniche definite dalla direttiva, il quadro per una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici nel settore dei prodotti cosmetici;

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

considerando che la procedura del comitato è applicabile per gli allegati da III a VII fino al 31 dicembre 1988; che conviene prorogare la durata di applicazione di tale procedura a tempo indeterminato,

*Per il Consiglio**Il Presidente*

E. CRESSON

⁽¹⁾ GU n. C 214 del 16. 8. 1988, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 47 del 27. 2. 1989, pag. 81 e GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 68.

⁽³⁾ GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽⁵⁾ GU n. L 382 del 21. 12. 1988, pag. 46.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

che modifica la direttiva 77/536/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote

(89/680/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che occorre adottare le misure volte ad instaurare progressivamente il mercato interno durante un periodo che scade al 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 77/536/CEE ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE ⁽⁵⁾, limita, nell'articolo 9, il suo campo di applicazione ai trattori di massa compresa fra 1,5 e 4,5 tonnellate; che un aumento di 1,5 tonnellate della massa massima finora stabilita non presenta grossi inconvenienti per la sicurezza della circolazione stradale e la sicurezza del lavoro nei campi;

considerando che i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori di massa compresa tra 4,5 e 6 tonnellate possono essere assimilati a quelli dei trattori di massa compresa tra 1,5 e 4,5 tonnellate e possono pertanto usufruire delle stesse prescrizioni,

Articolo 1

All'articolo 9, quarto trattino della direttiva 77/536/CEE i termini «massa compresa fra 1,5 e 4,5 tonnellate» sono sostituiti dai termini «massa compresa fra 1,5 e 6 tonnellate».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi dodici mesi a decorrere dal 3 gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
E. CRESSON

⁽¹⁾ GU n. C 324 del 17. 12. 1988, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 71 e GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 75.

⁽³⁾ GU n. C 102 del 24. 4. 1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 43.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

che modifica la direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente

(89/681/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che occorre adottare le misure volte ad instaurare progressivamente il mercato interno durante un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 87/402/CEE ⁽⁴⁾ prevede, all'articolo 12, che essa sia completata con disposizioni che introducano, nella procedura delle prove dinamiche, le prove d'urto supplementari;

considerando che, poiché è già prevista una prova supplementare nella procedura di prova statica, è necessario prevedere anche una prova supplementare per la procedura di prova dinamica — prova che riproduce nel modo più realistico la situazione di capovolgimento di un trattore — affinché siano rese equivalenti le due procedure relative rispettivamente alle prove statistiche e alle prove dinamiche e sia eliminato l'attuale squilibrio tra le due prove;

considerando che i risultati degli esperimenti effettuati sui dispositivi montati posteriormente possono essere trasposti agli stessi dispositivi montati anteriormente per quanto riguarda l'affidabilità dei parametri e dei calcoli,

Articolo 1

La direttiva 87/402/CEE è modificata come segue:

1. L'allegato IV, parte A, punto 1.6 è sostituito dal testo seguente:

«1.6. Prove supplementari

1.6.1. Qualora durante una prova d'urto si verificasse rotture o incrinature che non possono essere ritenute trascurabili, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova d'urto che ha provocato l'apparizione delle rotture o delle incrinature, una seconda prova analoga, ma con un'altezza di caduta pari a:

$$H' = \frac{H}{10} \times \frac{12 + 4a}{1 + 2a}$$

dove "a" è il rapporto tra la deformazione permanente e la deformazione elastica ($a = D_p / D_e$) misurate al punto d'urto.

La deformazione permanente supplementare causata dal secondo urto non deve essere superiore al 30% della deformazione permanente causata dal primo urto.

Per poter effettuare la prova supplementare, occorre misurare la deformazione elastica durante tutte le prove d'urto.

1.6.2. Qualora durante una prova di schiacciamento si verificassero rotture o incrinature che non possono essere ritenute trascurabili, deve essere effettuata, immediatamente dopo il carico di schiacciamento che ha provocato l'apparizione delle rotture o delle incrinature, una seconda prova analoga di schiacciamento, ma con una forza di 1,2 F_v .

2. Nell'allegato VI è inserito il punto seguente:

«7.3. Indicazione e risultati dell'eventuale prova supplementare dinamica.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi dodici mesi a decorrere

⁽¹⁾ GU n. C 305 del 30. 11. 1988, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 70 e GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 76.

⁽³⁾ GU n. C 102 del 24. 4. 1989, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 1.

dal 3 gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la
Commissione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

che modifica la direttiva 86/298/CEE relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta

(89/682/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

La direttiva 86/298/CEE è modificata come segue:

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

1. Il testo dell'articolo 1, secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

«— carreggiata minima fissa o regolabile dell'asse munito dei pneumatici più larghi, inferiore a 1 150 mm; supponendo che l'asse munito dei pneumatici più larghi sia stato regolato su una carreggiata massima di 1 150 mm, la carreggiata dell'altro asse deve poter essere regolata in modo tale che i bordi esterni dei pneumatici più stretti non superino i bordi esterni dei pneumatici dell'altro asse. Nel caso in cui i due assi sono muniti di cerchioni e di pneumatici delle stesse dimensioni, la carreggiata fissa o regolabile dei due assi deve essere inferiore a 1 150 mm;»

considerando che occorre adottare le misure volte ad instaurare progressivamente il mercato interno durante un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che la direttiva 86/298/CEE ⁽⁴⁾, prevede, all'articolo 13, che essa sia completata con disposizioni che introducano, nella procedura delle prove dinamiche, le prove d'urto supplementari;

2. (Non concerne la versione italiana.)

considerando che, poiché è già stata prevista una prova supplementare per la procedura della prova statica, è necessario prevedere anche una prova supplementare per la procedura della prova dinamica — prova che riproduca nel modo più realistico la situazione di capovolgimento di un trattore — affinché siano rese equivalenti le due procedure relative rispettivamente alle prove statiche e alle prove dinamiche e sia eliminato l'attuale squilibrio tra le due prove;

3. Il testo del punto 1.6 dell'allegato III, parte A è sostituito dal testo seguente:

considerando che i parametri e i calcoli puramente teorici sui quali si basava inizialmente la prova dinamica supplementare d'urto sono stati sottoposti a verifiche pratiche che non hanno lasciato dubbi circa la loro affidabilità;

«1.6. Prove supplementari

1.6.1. Qualora durante una prova d'urto si verificassero rotture o incrinature che non possono essere ritenute trascurabili, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova d'urto che ha provocato l'apparizione delle rotture o delle incrinature, una seconda prova analoga, ma con un'altezza di caduta pari a:

considerando che è inoltre opportuno modificare il campo d'applicazione della direttiva 86/298/CEE per meglio precisare il testo del secondo trattino dell'articolo 1, concernente i pneumatici montati sugli assi anteriore e posteriore, ed eliminare in tal modo la possibilità di interpretazioni discordanti,

$$H' = \frac{H}{10} \times \frac{12 + 4a}{1 + 2a}$$

dove "a" è il rapporto tra la deformazione permanente e la deformazione elastica ($a = D_p/D_e$) misurate nel punto d'impatto.

⁽¹⁾ GU n. C 311 del 6. 12. 1988, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 70 e GU n. C 256 del 9. 10. 1989, pag. 77.

⁽³⁾ GU n. C 102 del 24. 4. 1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 186 dell'8. 7. 1986, pag. 26.

La deformazione permanente supplementare dovuta al secondo urto non deve superare il 30% della deformazione permanente dovuta al primo urto.

Per poter effettuare la prova supplementare, occorre misurare la deformazione elastica durante tutte le prove d'urto.

- 1.6.2. Qualora durante una prova di schiacciamento si verificassero rotture o incrinature che non possono essere ritenute trascurabili, deve essere effettuata immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato l'apparizione delle rotture o incrinature, una seconda prova analoga di schiacciamento, ma con una forza pari a $1,2 F_v$ »

4. Nell'allegato VI è inserito il punto seguente:

«7.3. Indicazione e risultati dell'eventuale prova supplementare dinamica.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi dodici mesi a decorrere dal 3 gennaio 1990. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari

(89/683/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 89/465/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1 della sesta direttiva 77/388/CEE il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione delle imposte o di evitare talune frodi o evasioni fiscali;

considerando che la diciottesima direttiva 89/465/CEE sopprime, a partire dal 1° gennaio 1990, la deroga transitoria prevista all'articolo 28, paragrafo 3, lettera b) della sesta direttiva 77/388/CEE, in collegamento con il punto 20 dell'allegato F, che consente agli Stati membri di continuare ad esentare le cessioni di materiali di recupero e di scarti industriali nuovi; che in Francia il regime di imposizione applicato a tali cessioni pone problemi al livello di taluni industriali del recupero degli scarti che in passato emettevano false fatture destinate ad aprire un diritto a deduzione, allorché le imposte fatturate non venivano versate al Tesoro; che con una lettera pervenuta alla Commissione il 29 settembre 1989, la Repubblica francese ha chiesto l'autorizzazione di introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE;

considerando che detta misura particolare consiste:

- nell'esonerare le operazioni effettuate dei soggetti passivi la cui cifra d'affari annuale per detti prodotti risulta inferiore ad un determinato importo, riservando l'imposizione alle operazioni effettuate dalle imprese che, per la loro struttura, presentano caratteristiche di affidabilità e

di onestà fiscale; che l'amministrazione controlla tali caratteristiche secondo una procedura di autorizzazione che prevede, se del caso, la costituzione di una garanzia;

- nel sospendere il pagamento dell'imposta relativa alle cessioni non esonerate di scarti industriali nuovi e di materiali di recupero qualora essi siano costituiti da metalli non ferrosi e loro leghe, fermo restando che, ai fini dell'applicazione delle deduzioni, tali cessioni sono tuttavia considerate operazioni soggette all'imposta;
- nell'esonerare le importazioni;

considerando che detta misura costituisce una deroga all'articolo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE in base ai quali:

- tutte le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, nonché tutte le importazioni di beni, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto;
- il fatto generatore dell'imposta interviene e l'imposta diventa esigibile nel momento in cui si effettua la cessione del bene;

considerando che questa domanda di autorizzazione può essere accolta a certe condizioni;

considerando che la misura di deroga in questione avrà carattere temporaneo, in conformità con quanto richiesto dalla Repubblica francese, ciò che consentirà di valutare dopo un certo periodo d'applicazione gli effetti dell'autorizzazione concessa con la presente decisione;

considerando che la Commissione presenterà, prima del 1° gennaio 1993, rapporto al Consiglio sull'applicazione dell'autorizzazione e, se del caso, una proposta di decisione che proroghi quest'ultima; che prima della stessa data il Consiglio deciderà circa la proroga dell'autorizzazione;

considerando che la misura di deroga in questione non produrrà effetti negativi sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall'imposta sul valore aggiunto;

considerando che il 27 ottobre 1989 gli altri Stati membri sono stati informati della domanda presentata dalla Repubblica francese,

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 226 del 3. 8. 1989, pag. 21.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE, la Repubblica francese è autorizzata ad esentare fino al 31 dicembre 1992 dall'imposta sul valore aggiunto, in appresso denominata «IVA»:

- da un lato, le cessioni di materiali di recupero e di scarti industriali nuovi, effettuate da:
 - imprese con un fatturato annuo inferiore a 500 000 FF;
 - imprese che non possiedono un impianto permanente oppure che, pur disponendo di un impianto permanente, hanno realizzato nell'anno precedente un fatturato per i prodotti in questione inferiore a 6 000 000 di FF, a meno che non siano autorizzate ad assoggettare tali operazioni all'IVA;
- dall'altro, le importazioni di detti materiali e scarti.

Articolo 2

In deroga all'articolo 10, paragrafo 2 della sesta direttiva 77/388/CEE, la Repubblica francese è autorizzata, per le cessioni a soggetti passivi di scarti industriali nuovi e di materiali di recupero costituiti da metalli non ferrosi e loro leghe, qualora tali cessioni non siano esonerate dall'IVA conformemente all'articolo 1, a prevedere un regime di

sospensione del pagamento dell'imposta relativa a tali operazioni.

I soggetti passivi destinatari sono tenuti al versamento dell'imposta relativa a tali cessioni qualora detti prodotti non siano destinati tal quali all'esportazione oppure alla fabbricazione o alla rivendita di prodotti soggetti all'IVA.

Articolo 3

Tenuto conto di una relazione della Commissione sull'applicazione dell'autorizzazione di cui agli articoli 1 e 2, eventualmente corredata di una proposta di decisione di proroga dell'autorizzazione, il Consiglio stabilirà, deliberando sulla base di detta proposta, prima del 1° gennaio 1993, se l'autorizzazione in questione debba essere prorogata.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 1989

relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada

(89/684/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il trasporto di merci pericolose su strada, sia nazionale che internazionale, ha assunto nel corso degli anni sempre maggiore importanza con conseguente aumento del rischio d'incidenti;

considerando che è nell'interesse generale ridurre, per quanto possibile, al minimo i rischi di tali incidenti che possono comportare un deterioramento, a volte irreversibile, per l'ambiente come pure danni gravi che possono compromettere l'integrità fisica del personale viaggiante o di qualsiasi persona che possa venire a contatto con le merci in questione;

considerando che numerosi incidenti nel campo dei trasporti di merci pericolose, segnatamente la loro gravità, possono derivare da una conoscenza insufficiente dei rischi inerenti a detti trasporti da parte del personale viaggiante e che occorre pertanto impegnarsi a migliorare la qualificazione professionale di detto personale;

considerando che l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), di cui sono parti contraenti quasi tutti gli Stati membri, impone una formazione professionale per i trasporti internazionali di merci pericolose su strada effettuati con cisterne, batterie di recipienti e contenitori cisterna aventi una capacità complessiva di oltre 3 000 litri per unità di trasporto; che una recente modifica dell'ADR impone dal 1° gennaio 1996 detta formazione anche per i trasporti internazionali effettuati con veicoli di peso massimo autorizzato superiore a 3,5 tonnellate che trasportano tali merci in colli in quantità superiore ai limiti previsti nel numero marginale 10011 dell'ADR; che occorre non soltanto applicare queste disposizioni in tutta la Comunità, ma anche rafforzarle e estenderne la portata al traffico nazionale;

considerando che l'obbligo di una formazione professionale soddisfacente per i trasporti di merci pericolose nel loro complesso rende necessario, nella prospettiva della creazione del mercato unico dei trasporti, adottare tutte le misure che consentano di assicurare una migliore prevenzione dei rischi sia per i trasporti nazionali che per quelli internazionali di dette merci;

considerando che al fine di promuovere, fra l'altro, sistemi di formazione dei conducenti di veicoli destinati al trasporto di merci pericolose armonizzati a livello comunitario, occorre prevedere programmi unificati di formazione di detti conducenti tramite tecniche moderne orientate generalmente verso la formazione attiva dei partecipanti;

considerando che occorre prevedere il rilascio di un certificato che soddisfi a requisiti minimi di formazione professionale; che il certificato di conseguenza rilasciato deve essere riconosciuto in tutta la Comunità;

considerando che il Portogallo ha istituito un programma di formazione per conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose che si protrarrà fino al 31 dicembre 1995; che gli è impossibile ridurre tale termine per ragioni pratiche di organizzazione e che occorre quindi accordare a detto Stato un termine supplementare di un anno per la formazione di alcuni di tali conducenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo della presente direttiva è di esigere che i conducenti che effettuano trasporti nazionali e internazionali su strada di merci pericolose mediante:

- veicoli di peso massimo autorizzato superiore a 3,5 tonnellate che trasportano tali merci in quantità superiore ai limiti previsti nel numero marginale 10011 dell'ADR. Per le materie e gli oggetti esplosivi si terrà invece conto di tutti i veicoli, qualunque sia il loro peso massimo autorizzato;
- veicoli cisterna o unità di trasporto che comprendono cisterne o contenitori cisterna aventi una capacità di oltre 3 000 litri e/o un peso massimo autorizzato superiore a 3,5 tonnellate allorché detti veicoli o unità di trasporto trasportano merci pericolose o effettuano un percorso su

⁽¹⁾ GU n. C 322 del 15. 12. 1988, pag. 11.⁽²⁾ GU n. C 47 del 27. 2. 1989, pag. 182.⁽³⁾ GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 27.

strada dopo aver scaricato merci pericolose senza che le cisterne o i contenitori cisterna siano stati puliti e/o degassati;

siano in possesso di un certificato di formazione professionale rilasciato dall'autorità o dall'organismo all'uopo designati da ciascuno Stato membro, comprovante che essi hanno seguito con profitto una formazione appropriata in materia di trasporto di merci pericolose su strada.

La presente direttiva non si applica ai veicoli appartenenti alle forze armate di uno Stato membro o posti sotto la responsabilità di queste ultime.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) *ADR*, l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), fatto a Ginevra il 30 settembre 1957, con le modifiche contenute alla data dell'adozione della presente direttiva;
- 2) *trasporto su strada*, qualsiasi spostamento effettuato su strade di uso pubblico aperte alla circolazione, da un veicolo utilizzato per il trasporto di merci pericolose;
- 3) *conducente*, qualsiasi persona incaricata della guida del veicolo, anche per un periodo limitato;
- 4) *veicolo cisterna, unità di trasporto, cisterna*, quelli di cui al numero marginale 10014 dell'ADR;
- 5) *merci pericolose*, le materie e gli oggetti definiti come tali dall'ADR;
- 6) *certificato di formazione professionale*, il certificato di cui all'allegato B 6 dell'ADR;
- 7) *certificato provvisorio di formazione professionale*, il certificato di cui all'allegato B 6 dell'ADR corredato dell'indicazione: «Applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 89/684/CEE e valido unicamente per i trasporti effettuati all'interno dello Stato membro che lo ha rilasciato».

Articolo 3

Gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, dispensare dall'applicazione totale o parziale della presente direttiva, per un periodo di due anni, rinnovabile, i conducenti di veicoli che effettuino esclusivamente trasporti nazionali di merci aventi un livello di pericolosità o d'inquinamento minimo a motivo delle loro particolari caratteristiche o degli esigui quantitativi trasportati.

Le decisioni prese dalle competenti autorità degli Stati membri in virtù del primo comma devono essere motivate e comunicate alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Formazione professionale

1. La formazione richiesta ai conducenti di cui all'articolo 1 per il conseguimento del certificato di formazione professionale, viene impartita nell'ambito di un corso teorico con esercizi pratici riconosciuto dall'autorità competente.

Tale formazione si prefigge come obiettivo essenziale di sensibilizzare gli interessati ai rischi inerenti al trasporto delle merci pericolose e di far loro acquisire le nozioni di base indispensabili per ridurre al minimo le probabilità di incidenti e, nell'eventualità di un incidente, per assicurare l'applicazione delle misure di sicurezza che potrebbero rivelarsi necessarie ai fini della salvaguardia della vita umana e dell'ambiente, nonché per limitare gli effetti dell'incidente.

La formazione deve vertere come minimo sulle materie incluse nell'elenco dell'allegato.

Il conseguimento del certificato di formazione professionale è subordinato al superamento di un esame riconosciuto dall'autorità competente che si accerta dell'indipendenza degli esaminatori.

2. Gli Stati membri possono rilasciare il certificato provvisorio di formazione professionale ai conducenti che ne facciano richiesta per la prima volta, nei sei mesi precedenti le rispettive date di applicazione della presente direttiva senza aver seguito il corso e superato il relativo esame previsti dal paragrafo 1, a condizione che detti conducenti provino di aver esercitato l'attività di conducente di veicoli per il trasporto di merci pericolose nei cinque anni precedenti le rispettive date di applicazione della presente direttiva.

Sono ammesse sospensioni di attività stagionali, ferie ed altre interruzioni di lavoro non superiori a sei mesi per periodo di dodici mesi o per diciotto mesi complessivi per tutto il periodo.

Il certificato di cui al primo comma è valido soltanto per i trasporti effettuati all'interno dello Stato membro che lo ha rilasciato. La sua validità scade il 31 dicembre 1996.

3. Uno Stato membro può esigere dai conducenti che effettuano trasporti di merci pericolose a mezzo di veicoli immatricolati nel medesimo Stato membro l'acquisizione di una formazione professionale più ampia di quella prevista nell'allegato. Nella fattispecie, può trattarsi di una formazione già prevista in uno Stato membro o di una formazione che uno Stato membro intenda introdurre.

4. I certificati rilasciati dagli Stati membri antecedentemente alle date di applicazione della presente direttiva in virtù delle disposizioni nazionali vigenti, di cui la Commissione ha rilevato che soddisfano almeno i requisiti della presente direttiva, sono riconosciuti come certificati di formazione ai sensi della presente direttiva fino allo scadere della loro validità, sempreché la durata non superi cinque anni.

Articolo 5

1. Il certificato di formazione professionale di cui all'articolo 1 ha una durata di validità di cinque anni.
2. La validità del certificato può essere prorogata per periodi di cinque anni allorché il titolare del certificato:
 - a) nell'anno che precede la scadenza della validità del suo certificato, ha seguito un corso di aggiornamento autorizzato dall'autorità competente e superato un esame riconosciuto da detta autorità, ovvero
 - b) può provare all'autorità o all'organismo competente di avere esercitato la propria attività senza interruzione dal momento del rilascio o dell'ultima proroga del suo certificato. Sono ammesse sospensioni di attività stagionali, ferie ed altre interruzioni di lavoro non superiori a sei mesi per periodo di dodici mesi.
3. Uno Stato membro può prevedere una durata di validità più breve per i certificati di formazione professionale dei conducenti che effettuano trasporti di merci pericolose a mezzo di veicoli immatricolati nel medesimo Stato membro.

Articolo 6

Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, il certificato di formazione professionale di cui all'articolo 1, rilasciato da uno Stato membro, è riconosciuto da tutti gli altri Stati membri.

Articolo 7

1. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica ai fini della modifica della presente direttiva per:
 - tener conto delle future modifiche dell'ADR;
 - adattare la presente direttiva al progresso scientifico e tecnico nei settori in essa contemplati.
2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sotto-

pone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

*Articolo 8**Applicazione*

I conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose devono possedere il certificato di formazione professionale:

- a) a decorrere dal 1° luglio 1992:
 - per il trasporto di merci pericolose in cisterne median-
te veicoli cisterna o unità di trasporto che compren-
dono cisterne o contenitori cisterna aventi una capa-
cità di oltre 3 000 litri,
 - per il trasporto di materie esplosive;
- b) a decorrere dal 1° luglio 1995:
 - per qualsiasi altro trasporto di merci pericolose di cui
all'articolo 1.

Tuttavia, per i conducenti di veicoli immatricolati in Portogallo, la data del 1° gennaio 1995 è sostituita da quella del 1° gennaio 1996.

Uno Stato membro può stabilire date anteriori a quelle previste nel primo comma per i conducenti che effettuano trasporti di merci pericolose a mezzo di veicoli immatricolati nel medesimo Stato membro.

Articolo 9

1. Gli Stati membri adottano, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
3. La Commissione presenta al Consiglio, prima del 1° settembre 1990, una relazione sull'applicazione della presente direttiva da parte di ogni Stato membro, eventualmente accompagnata da proposte di modifica.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. CRESSON

ALLEGATO

ELENCO DELLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Le conoscenze da prendere in considerazione ai fini del rilascio del certificato di formazione professionale devono vertere almeno sulle materie seguenti:

- a) le prescrizioni di carattere generale applicabili al trasporto delle merci pericolose;
- b) i principali tipi di rischi;
- c) le misure di prevenzione e di sicurezza appropriate ai diversi tipi di rischi;
- d) il comportamento da adottare dopo un incidente (primi soccorsi, sicurezza della circolazione, nozioni di base relative all'utilizzazione delle attrezzature di protezione, ecc.);
- e) l'etichettatura e la segnaletica dei pericoli;
- f) ciò che un conducente di veicolo deve fare e ciò che non deve fare quando trasporta merci pericolose;
- g) l'oggetto ed il funzionamento dell'attrezzatura tecnica dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose;
- h) i divieti di carico in comune nel medesimo veicolo o in un contenitore;
- i) le precauzioni da adottare all'atto del carico e dello scarico delle merci pericolose.

Le conoscenze richieste per il rilascio del certificato di formazione per i conducenti di veicoli che trasportano merci in colli debbono inoltre vertere:

- j) sul maneggio e sullo stivamento dei colli.

Le conoscenze richieste per il rilascio del certificato di formazione per i conducenti di veicoli che trasportano merci in cisterne debbono inoltre vertere:

- k) sul comportamento in marcia dei veicoli con cisterne o contenitori cisterna, compresi i movimenti del carico.
-